

61983J0278

SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 LUGLIO 1985. - COMMISSIONE DELLE
COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - IVA - IMPOSIZIONE FISCALE
DEI VINI SPUMANTI. - CAUSA 278/83.

raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 02503

Massima

Parti

Oggetto della causa

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parole chiave

*DISPOSIZIONI FISCALI - TRIBUTI NAZIONALI - SISTEMA D ' IMPOSIZIONE DIFFERENZIATA -
APPLICAZIONE DI UN ' ALIQUOTA SUPERIORE AD UNA CATEGORIA DI VINI SPUMANTI
DEFINITI IN MODO DA NON COMPRENDERE ALCUN PRODOTTO NAZIONALE -
INAMMISSIBILITA*

(TRATTATO CEE , ART . 95)

Massima

*COSTITUISCE MANIFESTA TRASGRESSIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
FISCALE DI CUI ALL ' ART . 95 DEL TRATTATO IL FATTO CHE UNA NORMATIVA NAZIONALE
COLPISCA CON UN ' ALIQUOTA D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PIU ELEVATA LA
CATEGORIA DEI VINI SPUMANTI CON DENOMINAZIONE D ' ORIGINE LA CUI DISCIPLINA
OBBLIGA ALLA PREPARAZIONE MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA ,
MENTRE , DATA LA MANCANZA DI QUALSIASI NORMATIVA DI QUESTO TIPO , NESSUN
PRODOTTO NAZIONALE PUO RIENTRARE IN DETTA CATEGORIA . UNA NORMATIVA DEL
GENERE E MANIFESTAMENTE CONCEPITA IN MODO DA COLPIRE ESCLUSIVAMENTE LE
MERCİ IMPORTATE E MIRA A PROTEGGERE I CORRISPONDENTI PRODOTTI NAZIONALI ,
SOTTOPONENDOLI AD ALIQUOTE D ' IMPOSTA NOTEVOLMENTE INFERIORI .*

Parti

NELLA CAUSA 278/83 ,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . GUIDO BERARDIS , MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS , MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

RICORRENTE ,

SOSTENUTA DALLA

REPUBBLICA FRANCESE , RAPPRESENTATA , NELLA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO , DAL SIG . FRANCOIS RENOUEAU , VICEDIRETTORE DEGLI AFFARI LEGALI PRESSO IL MINISTERO DELLE RELAZIONI CON L ' ESTERO , E , NELLA FASE ORALE , DAL SIG . PHILIPPE POUZOULET , SEGRETARIO DEGLI AFFARI ESTERI NELLA DIREZIONE DEGLI AFFARI LEGALI PRESSO IL MINISTERO DELLE RELAZIONI CON L ' ESTERO , IN QUALITA DI AGENTI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DI FRANCIA ,

INTERVENIENTE ,

CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA , RAPPRESENTATA DAL SIG . ARNALDO SQUILLANTE , CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO , DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , ASSISTITO DALL ' AVVOCATO DELLO STATO PIER GIORGIO FERRI , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA D ' ITALIA ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa

CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DIRETTA A FAR COSTATARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , APPLICANDO SUI VINI SPUMANTI IMPORTATI UN ' ALIQUOTA DI IVA SUPERIORE A QUELLE APPLICATE SUI VINI SPUMANTI DI PRODUZIONE NAZIONALE , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 95 DEL TRATTATO CEE ,

Motivazione della sentenza

1 CON ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 DICEMBRE 1983 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO MIRANTE A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA , APPLICANDO SUI VINI SPUMANTI IMPORTATI DA ALTRI STATI MEMBRI UN ' ALIQUOTA D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUPERIORE A QUELLE APPLICATE SUI VINI SPUMANTI DI PRODUZIONE NAZIONALE , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 95 DEL TRATTATO CEE .

2 EMERGE DAL FASCICOLO CHE IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972 , N . 663 (GURI , SUPPLEMENTO ORDINARIO DAL N . 1 AL N . 292 DELL ' 11 NOVEMBRE 1972 , PAG . 2) , ISTITUTIVO DELL ' IVA , PREVEDE IN VIA GENERALE , A TENORE DELL ' ART . 16 , IL CALCOLO DELL ' IMPOSTA SECONDO TRE DIVERSE

ALIQUEUTE , E PRECISAMENTE :

A) UN ' ALIQUOTA ORDINARIA ;

B) UN ' ALIQUOTA RIDOTTA , DA APPLICARE ALLE OPERAZIONI CHE RIGUARDANO BENI E SERVIZI RISPONDENTI AD ESIGENZE DI PRIMARIA NECESSITA ;

C) UN ' ALIQUOTA MAGGIORATA , DA APPLICARE ALLE OPERAZIONI RIGUARDANTI BENI E SERVIZI CHE HANNO CARATTERE DI CONSUMI DI LUSO .

I BENI E I SERVIZI CHE FRUISCONO DELL ' ALIQUOTA RIDOTTA E QUELLI COLPITI DALL ' ALIQUOTA MAGGIORATA SONO ELENCATI , RISPETTIVAMENTE , NELLE TABELLE A E B , ALLEGATE AL DECRETO DI CUI TRATTASI . ALL ' EPOCA DELLA CONTROVERSIA , LE ALIQUEUTE MENZIONATE ERANO RISPETTIVAMENTE DEL 18% , DEL 10% E DEL 38% (DECRETO LEGGE 4 AGOSTO 1982 , N . 495 , GURI N . 212 DEL 4 . 8 . 1982 , PAG . 5481).

3 SECONDO L ' ATTO INTRODUTTIVO , L ' ALIQUOTA ORDINARIA DEL 18% SI APPLICA AI VINI SPUMANTI LA CUI FERMENTAZIONE SIA EFFETTUATA NATURALMENTE IN BOTTIGLIA , MA PER I QUALI TALE PROCESSO NON SIA OBBLIGATORIO AI SENSI DI UNA NORMATIVA NAZIONALE ; L ' ALIQUOTA DEL 10% AI VINI SPUMANTI NON FERMENTATI IN BOTTIGLIA ; L ' ALIQUOTA DEL 38% AI VINI SPUMANTI CHE LA TABELLA B ALLEGATA AL DECRETO ISTITUTIVO DELL ' IVA DEFINISCE VINI SPUMANTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE LA CUI REGOLAMENTAZIONE OBBLIGA ALLA PREPARAZIONE MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA (TESTO MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 18 MARZO 1976 , N . 46 , GURI N . 73 DEL 18 . 3 . 1976 , PAG . 2067 , CONVERTITO NELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 , N . 249 , GURI N . 129 DEL 17 . 5 . 1976 , PAG . 3744). OCCORRE NOTARE CHE , DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO , DETTA NORMATIVA HA SUBITO DIVERSE MODIFICHE , CHE PERO HANNO LASCIATA SOSTANZIALMENTE IMMUTATA LA DEFINIZIONE DEI VINI SPUMANTI SOGGETTI ALL ' ALIQUOTA DI IMPOSTA PIU ALTA , CHE RESTA FISSATA AL 38% (DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1984 N . 853 , GURI N . 347 DEL 19 . 12 . 1984 , PAG . 10582 , CONVERTITO NELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1985 N . 17 , GURI N . 41 BIS DEL 17 . 2 . 1985 , PAG . 1181).

4 LA COMMISSIONE CONSIDERA CHE TUTTI I VINI SPUMANTI , TANTO SE FERMENTATI IN BOTTIGLIA (METODO DENOMINATO ' CHAMPENOIS ') QUANTO SE FERMENTATI IN AUTOCLAVE , COSTITUISCONO PRODOTTI SIMILARI O CONCORRENTI AI SENSI DELL ' ART . 95 IN QUANTO HANNO ' AGLI OCCHI DEL CONSUMATORE , PROPRIETA ANALOGHE E RISPONDONO ALLE MEDESIME ESIGENZE ' , COME LA CORTE HA SOTTOLINEATO NELLA SENTENZA 27 FEBBRAIO 1980 (CAUSA 169/78 , COMMISSIONE/REPUBBLICA ITALIANA , RACC . PAG . 385 ; SI VEDANO IL PUNTO 5 E I RIFERIMENTI IVI INDICATI). LA COMMISSIONE RILEVA A QUESTO PROPOSITO CHE TUTTI I ' VINI SPUMANTI ' COSTITUISCONO UNA CATEGORIA OMOGENEA IN BASE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 5 FEBBRAIO 1979 , N . 337 , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO , ALLEGATO II , PUNTO 13 (GU L 54 , PAG . 1) ED IN BASE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 5 FEBBRAIO 1979 , N . 358 , RELATIVO AI VINI SPUMANTI DEFINITI NEL PUNTO 13 DELL ' ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO N . 337/79 (GU L 54 , PAG . 130).

5 SECONDO LA COMMISSIONE , IL SISTEMA FISCALE DI CUI TRATTASI HA L ' EFFETTO DI SFAVORIRE I VINI SPUMANTI IMPORTATI PRIVILEGIANDO I VINI SPUMANTI DI PRODUZIONE NAZIONALE . INFATTI , TUTTI I VINI SPUMANTI ITALIANI RIENTREREBBERO NELLE DUE CATEGORIE MENO TASSATE , CIOE LA CATEGORIA DEGLI SPUMANTI FERMENTATI IN AUTOCLAVE (ALIQUOTA DEL 10%) O QUELLA DEGLI SPUMANTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA (ALIQUOTA DEL 18%), SENZA TUTTAVIA CHE QUESTO PROCEDIMENTO SIA IMPOSTO DA UNA NORMATIVA

VINCOLANTE , POICHE IN ITALIA LA FERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA NON SAREBBE OBBLIGATORIA PER NESSUNA CATEGORIA DI SPUMANTI . PER CONTRO , UNA PARTE NOTEVOLE DEI VINI SPUMANTI IMPORTATI RIENTREREBBE NELLA CATEGORIA PIU TASSATA (ALIQUOTA DEL 38%), POICHE SOLTANTO LE LEGISLAZIONI STRANIERE SUBORDINEREBBERO L ' USO DI UNA DETERMINATA DENOMINAZIONE D ' ORIGINE ALLA PREPARAZIONE MEDIANTE FERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA : LO CHAMPAGNE FRANCESE NE COSTITUIREBBE L ' ESEMPIO PIU TIPICO . LA COMMISSIONE RITIENE PERTANTO CHE SI TRATTI DI UN CASO FLAGRANTE DI DISCRIMINAZIONE CONTRASTANTE CON L ' ART . 95 , 1* COMMA , DEL TRATTATO .

6 LE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE SONO STATE SOSTENUTE DALLA REPUBBLICA FRANCESE , INTERVENUTA NELLA CAUSA . IL GOVERNO FRANCESE NON CONTESTA , DI PER SE , LA LIBERTA DEGLI STATI MEMBRI D ' ISTITUIRE SISTEMI D ' IMPOSIZIONE DIFFERENZIATA PER DETERMINATI PRODOTTI , IN BASE A CRITERI OBIETTIVI . ESSO CONSIDERA ANCHE CHE IL GOVERNO ITALIANO HA IL POTERE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI FISCALI INTESI A COLPIRE IN MISURA MAGGIORE , PER RAGIONI DI GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA , PRODOTTI CHE ESSO CONSIDERA DI LUSO , MA SOLO A CONDIZIONE CHE TALI PROVVEDIMENTI SIANO CONFORMI A QUANTO STABILISCE L ' ART . 95 DEL TRATTATO CEE . ORBENE , NELLA FATTISPECIE IL REGIME FISCALE ITALIANO SAREBBE DISCRIMINATORIO NEI CONFRONTI DEI VINI SPUMANTI IMPORTATI PER I QUALI LA NORMATIVA DEL PAESE DI PRODUZIONE IMPONE LA FERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA , E PRINCIPALMENTE PER GLI CHAMPAGNES FRANCESI , IN QUANTO AVREBBE UN EFFETTO DISSUASIVO SULL ' ACQUISTO DI QUESTI VINI , IL CUI COSTO DI PRODUZIONE SAREBBE RELATIVAMENTE ELEVATO .

7 IL GOVERNO ITALIANO SOSTIENE A PROPRIA DIFESA CHE , CON LA SENTENZA 15 MARZO 1983 (CAUSA 319/81 , COMMISSIONE/REPUBBLICA ITALIANA , IMPOSIZIONE FISCALE DELLE ACQUEVITI , RACC . PAG . 601), LA CORTE HA RICONOSCIUTO , QUALE ELEMENTO DELLA SUA COSTANTE GIURISPRUDENZA , LA LIBERTA DEGLI STATI MEMBRI DI ISTITUIRE SISTEMI IMPOSITIVI DIFFERENZIATI PER TALUNI PRODOTTI , IN FUNZIONE DI CRITERI OBIETTIVI . NELLA STESSA SENTENZA LA CORTE AVREBBE RICONOSCIUTO LA FACOLTA DEGLI STATI MEMBRI DI STABILIRE ALIQUOTE DI IMPOSTA PIU ALTE PER I PRODOTTI DI LUSO . NELLA FATTISPECIE , LA NORMATIVA FISCALE ITALIANA AVREBBE DEFINITO UN PRODOTTO - AL FINE DI ASSOGGETTARLO ALL ' ALIQUOTA D ' IMPOSTA CONTEMPLATA PER I PRODOTTI DI LUSO - CHE SAREBBE TIPICAMENTE CONOSCIUTO E CONSUMATO COME PRODOTTO DI PRESTIGIO E COME SIMBOLO DI CLASSE PER UNA CLIENTELA PRIVILEGIATA , A CAUSA SEGNOTAMENTE DEL SUO PREZZO ELEVATO . TRATTANDOSI DI UN CRITERIO OBIETTIVO , NON SI POTREBBE FAR CARICO AL LEGISLATORE ITALIANO D ' AVER CREATO IN TAL MODO UNA DISCRIMINAZIONE FISCALE .

8 LA COMMISSIONE CONTESTA IL PUNTO DI VISTA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER QUANTO CONCERNE LA DETERMINAZIONE DEI PRODOTTI DI LUSO . ESSA SOTTOLINEA CHE NELLA SENTENZA 15 MARZO 1983 , INVOCATA DAL GOVERNO ITALIANO , LA CORTE SI E PER L ' APPUNTO RIFIUTATA DI CONSIDERARE LA DENOMINAZIONE D ' ORIGINE O DI PROVENIENZA COME CRITERIO VALIDO PER LA QUALIFICAZIONE DI UNA MERCE COME PRODOTTO DI LUSO . ESSA RICHAMA PARIMENTI L ' ATTENZIONE SUL PERICOLO INERENTE ALLA SCELTA DEL PREZZO DELLE MERCI QUALE CRITERIO ATTO A CLASSIFICARLE COME PRODOTTI DI LUSO : INFATTI , DIFFERENZE DI PREZZO POSSONO DERIVARE DA MOLTEPLICI RAGIONI , QUALI LE MATERIE PRIME UTILIZZATE , IL PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE SEGUITO ED IL TRASPORTO , IL CHE SI VERIFICHEREBBE , PER L ' APPUNTO , NEL CASO DELLO CHAMPAGNE IMPORTATO IN ITALIA . IN NESSUN CASO LA QUALIFICA DI PRODOTTO DI LUSO POTREBBE CONSIDERARSI COME PARAMETRO OBIETTIVO DI PROGRESSIVITA

FISCALE A DETRIMENTO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO TRIBUTARIO IMPOSTA DALL'ART. 95 DEL TRATTATO PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI IMPORTATI.

9 I TERMINI IN CUI E' REDATTO L'ATTO INTRODUTTIVO RICHIEDONO UN'OSSERVAZIONE PRELIMINARE. LE CONCLUSIONI IVI FORMULATE MIRANO A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA E' VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILI DALL'ART. 95 DEL TRATTATO APPLICANDO SUI VINI SPUMANTI IMPORTATI UN'ALiquota DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SUPERIORE A QUELLE APPLICATE SUI VINI SPUMANTI DI PRODUZIONE NAZIONALE. EMERGE DAL FASCICOLO CHE GLI ARGOMENTI DELLA COMMISSIONE RIGUARDANO, IN PRATICA, SOLO LA DIFFERENZA DI TASSAZIONE TRA, DA UNA PARTE, I VINI SPUMANTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA SENZA CHE QUESTO METODO SIA PRESCRITTO NEL PAESE D'ORIGINE (ALiquota DEL 18%) ED I VINI SPUMANTI FERMENTATI IN AUTOCLAVE (ALiquota DEL 10%) E, DALL'ALTRA I VINI SPUMANTI MUNITI DI DENOMINAZIONE D'ORIGINE LA CUI REGOLAMENTAZIONE OBBLIGA ALLA PREPARAZIONE MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA (ALiquota DEL 38%). PER CONTRO, LA COMMISSIONE NON HA MESSO IN DISCUSSIONE IL RAPPORTO DI TASSAZIONE TRA I VINI SPUMANTI SOGGETTI RISPETTIVAMENTE ALL'ALiquota DEL 18% E DEL 10%.

10 DELIMITATA LA CONTROVERSIA IN QUESTI TERMINI, DIVENTA CHIARO CHE LA DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DI VINI SPUMANTI SOGGETTI ALL'ALiquota D'IMPOSTA PIU' ELEVATA DATA DALLA NORMATIVA ITALIANA E CONCEPITA IN MODO DA COLPIRE ESCLUSIVAMENTE MERCI IMPORTATE E TENDE A PROTEGGERE I PRODOTTI NAZIONALI CORRISPONDENTI, RISERVANDO LORO ALiquOTE D'IMPOSTA SENSIBILMENTE MENO ELEVATE. PERTANTO, ESSA COMPORTA UNA MANIFESTA TRASGRESSIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE FISCALE DI CUI ALL'ART. 95.

11 STANDO COSI' LE COSE, E' PRIVO D'INTERESSE STABILIRE SE UN PARTICOLARE TIPO DI VINI SPUMANTI COSTITUISCA UN 'PRODOTTO DI LUSO', TENUTO CONTO DEL FATTO CHE LA NORMATIVA ITALIANA NON CONSIDERA TALI GLI ANALOGHI PRODOTTI NAZIONALI. NON RISULTA QUINDI NECESSARIO PRENDERE IN ESAME GLI ARGOMENTI DELLE PARTI RELATIVI AI CRITERI IDONEI PER LA DEFINIZIONE DEI 'PRODOTTI DI LUSO', NE LA QUESTIONE, SOLLEVATA DALLA COMMISSIONE, DELL'INCIDENZA DI QUESTA NOZIONE SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI.

12 SI DEVE PERTANTO CONCLUDERE CHE LA REPUBBLICA ITALIANA, APPLICANDO SUI VINI SPUMANTI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE, LA CUI REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE OBBLIGA ALLA PREPARAZIONE MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA, UN'ALiquota D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) PIU' ELEVATA DI QUELLE APPLICATE AI VINI SPUMANTI COMPARABILI DI PRODUZIONE NAZIONALE, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILI DALL'ART. 95 DEL TRATTATO.

Decisione relativa alle spese

SULLE SPESE

13 A NORMA DELL'ART. 69, PAR. 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE. LA REPUBBLICA ITALIANA E' RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE.

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1) LA REPUBBLICA ITALIANA , APPLICANDO SUI VINI SPUMANTI A DENOMINAZIONE D ' ORIGINE , LA CUI REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE OBBLIGA ALLA PREPARAZIONE MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA , UN ' ALIQUOTA D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PIU ELEVATA DI QUELLE APPLICATE AI VINI SPUMANTI COMPARABILI DI PRODUZIONE NAZIONALE , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL ' ART . 95 DEL TRATTATO .

2) LA REPUBBLICA ITALIANA E CONDANNATA ALLE SPESE , COMPRESSE QUELLE DELLA PARTE INTERVENIENTE .